



# **Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)**

**Modifica del 21 dicembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce il fabbisogno e l'impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico.

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> Su richiesta, i laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente all'UFSP le loro scorte attuali di questi test.

*Art. 15 cpv. 4, 19 e 20*

*Abrogati*

*Art. 24 cpv. 1 lett. a, 2 e 3*

<sup>1</sup> I test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2) per uso professionale possono essere eseguiti unicamente nelle seguenti strutture:

<sup>1</sup> RS 818.101.24

- a. laboratori autorizzati secondo l'articolo 16 della legge del 28 settembre 2012<sup>2</sup> sulle epidemie (LEp);

<sup>2</sup> I test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche al di fuori della sede delle strutture di cui al capoverso 1 lettera b, a condizione che uno specialista con un titolo di perfezionamento rilasciato dall'Associazione svizzera dei laboratori medici in Svizzera (FAMH), un medico o un farmacista si assuma la responsabilità del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 24a e 24b.

<sup>3</sup> Le strutture di cui al capoverso 1 lettera a che offrono test rapidi SARS-CoV-2 al di fuori della loro sede autorizzata devono disporre di un'autorizzazione da parte di Swissmedic e notificare queste offerte al Cantone della loro sede.

*Art. 24a cpv. 2*

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, possono essere impiegati anche altri sistemi di test a condizione che i test rapidi SARS-CoV-2 siano eseguiti da laboratori autorizzati secondo l'articolo 16 LEp.

*Art. 24e cpv. 1 lett. c*

*Abrogata*

*Art. 24f*            Competenza per il controllo del prelievo di campioni per analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2

Swissmedic è competente per il controllo del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24e da parte dei laboratori autorizzati secondo l'articolo 16 LEp, mentre i Cantoni sono competenti per il controllo nelle strutture secondo l'articolo 24e capoverso 1 lettera b.

*Art. 26–26c*

*Abrogati*

*Capitolo 4 (art. 27)*

*Abrogato*

*Art. 28d*            Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2022

Le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 per cui il prelievo del campione è stato effettuato prima dell'entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2022 saranno assunte ai sensi degli articoli 26–26c del diritto anteriore.

*Art. 29 cpv. 5 e 8*

<sup>5</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup>    **RS 818.101**

<sup>8</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 5a è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>3</sup> L'allegato 6 è abrogato.

## III

La modifica del 17 dicembre 2021<sup>3</sup> dell'ordinanza del 27 novembre 2009<sup>4</sup> sull'IVA è modificata come segue:

*Cifra II cpv. 3*

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.

## IV

La modifica del 17 dicembre 2021<sup>5</sup> dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>6</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Cifra II cpv. 3*

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.

## V

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

<sup>2</sup> L'articolo 24 capoverso 3 entra in vigore il 1° febbraio 2023.

21 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RU **2021** 891

<sup>4</sup> RS **641.201**

<sup>5</sup> RU **2021** 892

<sup>6</sup> RS **832.102**

*Allegato 4*  
(art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)

**Elenco dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)**

*N. 1 n. 51*

**1. Principi attivi nonché medicinali contenenti i principi attivi elencati**

51. Baricitinib

*Allegato 5*  
(art. 21 cpv. 1 e 3 e 22 cpv. 1)

## **Elenco dei principi attivi per il trattamento del COVID-19**

*N. 1*

1. *Abrogato*

*Allegato 5a*  
(art. 21 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3)

## **Elenco dei principi attivi per la profilassi di un'infezione da COVID-19**

Questo elenco attualmente non contiene voci.